

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. XXX del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

T R A

APPELLANTE

ASSICURAZIONE s.p.a.

APPELLANTE

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. XXX/2018 del GDP di Latina, depositata in cancelleria in data 27.06.2018;

CONCLUSIONI

Come da verbale del 15.09.2022 ed atti difensivi.

Motivi della decisione

Venendo in media res, anche in ragione del principio della ragione più liquida, va rigettato il motivo di appello con il quale è stato dedotto l'errore in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere improcedibile la domanda per mancanza di prova dell'omesso invio della messa in mora ai sensi dell'art 145 CDA nei confronti della Compagnia convenuta, eccezione ritualmente formulata dalla **Assicurazioni** in primo grado.

Sul punto occorre evidenziare come l'odierno appellante, abbia ricondotto il mancato rinvenimento della messa in mora "al fatto che durante l'attività istruttoria con conseguente ritiro del fascicolo da parte del CTU, probabilmente la copia depositata sarà andata smarrita"; il **APPELLANTE** allegava quindi con l'atto di appello diffida e messa in mora del 17.10.2014 con prova dell'avvenuta spedizione, chiedendo quindi dichiararsi la procedibilità della domanda e la sua fondatezza nel merito, come da istruttoria espletata in primo grado, con conseguente condanna della Compagnia convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in € 1628,86 oltre interessi legali, rivalutazione e compensi di doppio grado di giudizio.

Si è costituita la Compagnia convenuta chiedendo confermarsi la sentenza oggetto di gravame relativamente all'improcedibilità della domanda, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata nell'an e nel quantum.

Va preliminarmente osservato che nell'indice del fascicolo di parte di primo grado di parte attrice sub all. 4 si fa generico riferimento a "copia racc.ta A/R dell'avv. OMISSIS", senza alcuna precisazione in merito alla natura ed all'oggetto della racc.ta e soprattutto alla data di spedizione e ricezione della stessa né al suo destinatario; tale descrizione appare sin troppo generica per ritenere provata la produzione sin dal primo grado di giudizio la racc.ta di messa in mora nei confronti della **ASSICURAZIONI** relativa al sinistro de quo, con prova della sua ricezione.

Pertanto, tra la produzione del fascicolo di parte attrice di primo grado, è stata effettivamente rinvenuta una lettera di messa in mora del 17.10.2014, priva di sottoscrizione e senza alcuna prova della spedizione e della ricezione da parte della **ASSICURAZIONI**.

Atto del tutto compatibile con la descrizione di cui all'indice del fascicolo di parte ove infatti non veniva indicata la data di spedizione e ricezione della racc.ta.

Dunque, non è provata la circostanza che sin dal primo grado di giudizio fosse stata prodotta prova della spedizione della racc.ta relativa alla messa in mora con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art 345 cpc (post riforma D.L. 22.06.2012 n. 83) al fine della produzione nel presente giudizio della citata messa in mora con relativo avviso di ricevimento.

Sul punto va osservato che per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contraddittorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c (Cass. Civ. n. 16235/2022).

Invero, nel caso di specie, la messa in mora prodotta in questa sede non coincide con quella prodotta sin dal primo grado di giudizio poiché, per quanto sia medesimo il contenuto, è diversa l'impaginazione, atteso che quella originariamente allegata non riporta la sottoscrizione in calce del mittente e soprattutto non vi è allegata la prova dell'avvenuta spedizione e ricezione da parte della **ASSICURAZIONI**; né è dimostrato che tale produzione allegata in questa sede (avviso di spedizione e ricevimento) sia andata smarrita nel corso del primo grado di giudizio, non essendovi alcun riscontro a riguardo e non facendosi riferimento nell'indice del fascicolo di parte prodotto in primo grado all'allegazione di siffatta documentazione accessoria alla racc.ta, che è come evidenziato è stata solo genericamente descritta.

Peraltro, quand'anche si ritenesse, in via puramente scolastica, ammissibile la produzione della messa in mora ex art 145 CDA allegata in appello, comunque la stessa non consentirebbe di superare l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che non vi è prova della ricezione da parte della Compagnia convenuta, in assenza di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento allegato.

Ne consegue la conferma della sentenza di primo grado.

Spese di lite, liquidate come da dispositivo seguiranno la soccombenza e sono a carico di parte appellante.

Si da atto, stante la soccombenza dell'appellante, della sussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte di quest'ultimo, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Latina Sezione II, definitivamente pronunciando in grado di appello nel giudizio avverso sentenza n. XXX/2018 del GDP di Latina, depositata in cancelleria in data 27.06.2018, così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto:

1 Conferma la sentenza di primo grado;

2- Condanna l'appellante alla refusione delle spese di causa in favore della controparte che si liquidano nella misura di € 750,00 per competenze oltre accessori di legge;

3- Accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di **APPELLANTE** di una somma pari al contributo unificato.

Così deciso in Latina, il 7.08.2023

Il Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***